



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

DETERMINAZIONE NUMERO 65 DEL 11/03/2026

OGGETTO:

**EVENTO ESPLOSIVO AVVENUTO IL 6 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL BOCCIODROMO
UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ANTONIO ROBIOLA - ASSISTENZA
GIURIDICA - AFFIDAMENTO ALL'AVV. GIACOMO COSSAVELLA - CIG: BAD1FEA4DF**

L'anno duemilaventisei, il giorno undici, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 13.11.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026 – 2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 27.11.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

CONSIDERATO che in data 06.11.2025 è avvenuta una esplosione nella centrale termica del Bocciodromo del Centro Sportivo Comunale di Via Antonio Robiola n. 57 - Arignano (TO);

PRESO ATTO che sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chieri, i Carabinieri della Stazione di Riva presso Chieri e l'A.S.L. TO5 - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

CONSIDERATO che, eseguito l'intervento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Ufficio Prevenzione Incendi, diffidava l'utilizzo della bocciofila fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che, eseguito il sopralluogo, l'A.S.L. TO5 - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, data la necessità di conservare lo stato dei luoghi e delle cose, ravvisando il pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterassero o comunque si modificassero prima dell'intervento del Pubblico Ministero, riteneva opportuno procedere al sequestro dell'immobile;

CONSIDERATO che Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino – Ufficio Prevenzione Incendi e dall'A.S.L. TO5 - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro hanno congiuntamente posto sotto sequestro l'immobile e che al fine di preservarne



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

l'integrità hanno provveduto a posizionare il nastro bianco/rosso nella parte anteriore e posteriore della struttura e apponendovi n. 5 cartelli di sequestro;

DATO ATTO che il Comune di Arignano ha provveduto a far posizionare nella parte anteriore e posteriore del bocciodromo, dove sono ubicati gli ingressi alla struttura, alcuni tratti di recinzione prefabbricata metallica;

PRESO ATTO che è stato nominato custode dell'area e dell'immobile posto sotto sequestro, l'Arch. Daniele ROSTAGNO in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arignano;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. del con la quale è stata affidata all'AZIENDA AGRICOLA PAOLO ROBIOLA, con sede ad Arignano (TO) in Borgo Cremera n. 12 - c.f.: RBL PLA 90B10 C627N, l'installazione di una recinzione perimetrale all'area limitrofa alla struttura del bocciodromo comunale al fine di impedire l'accesso all'area oggetto di sequestro, da parte di avventori esterni;

VISTO il procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. 110801/2025 R.G. N.R.;

CONSIDERATA la necessità di avvalersi della consulenza in materia di diritto penale;

DATO ATTO che per l'espletamento dell'incarico sono necessarie specifiche competenze professionali con esperienza e capacità;

PRESO ATTO che non sono presenti all'interno dell'Ente professionalità specifiche, abilitate all'esercizio della professione, che possono assumere l'incarico legale;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di procedere con l'affidamento di un incarico esterno in favore di un avvocato penalista che svolga l'attività di assistenza in materia penale nell'ambito del procedimento in oggetto;

RILEVATO che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Arch. Daniele ROSTAGNO il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico;

ATTESO che l'importo oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. nonché inferiore a 140.000,00 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo D. Lgs.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 62 e 63, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

presente provvedimento rispetta comunque i principi posti dalla Parte I – Titolo I del medesimo Decreto;

POSTO che la prestazione da affidare è finanziata mediante fondi propri dell'Ente;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., che:

- con l'esecuzione del contratto si intende tutelare l'Ente nel procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. 110801/2025 R.G. N.R. relativo all'evento esplosivo avvenuto il 06.11.2025 presso il bocciodromo ubicato nel centro sportivo comunale di Via Antonio Robiola n. 57;
- l'oggetto del contratto è la nomina di consulente giuridico a seguito dell'evento esplosivo avvenuto il 06.11.2025 presso il bocciodromo ubicato nel centro sportivo comunale di Via Antonio Robiola n. 57, di cui al procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. 110801/2025 R.G. N.R.;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate sulla documentazione allegata alla presente;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i..

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., è stato richiesto un preventivo all'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M;

VISTO il preventivo pervenuto in data 22.01.2026, prot. n. 0291, con il quale l'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M, si è reso disponibile all'espletamento dell'incarico professionale di assistenza giuridica nel procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. 110801/2025 R.G. N.R. relativo all'evento esplosivo avvenuto il 06.11.2025 presso il bocciodromo ubicato nel centro sportivo comunale di Via Antonio Robiola n. 57, al costo di €. 500,00, oltre C.P.A. del 4%, pari a €. 20,00, rimborso forfettario del 15% sulle somme imponibili, pari a €. 78,00, e I.V.A. di Legge al 22%, pari a €. 131,56, per complessivi €. 729,56, che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione e alle caratteristiche tecniche della prestazione in oggetto;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell'esiguità e della non periodicità della spesa;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva pervenuto in data 11.03.2026, prot. n. 1051;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M;

CONSIDERATO che per il presente servizio è stato attribuito il seguente CIG: BAD1FEA4DF;

RITENUTO quindi di prenotare, alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 capitolo 140/2/1, l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M, per l'importo di €. 500,00, oltre C.P.A. del 4%, pari a €. 20,00, rimborso forfettario del 15% sulle somme imponibili, pari a €. 78,00, e I.V.A. di Legge al 22%, pari a €. 131,56, per complessivi €. 729,56, per l'affidamento della prestazione professionale in oggetto;

ATTESO che la Ditta affidataria dovrà rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante invio di dichiarazione contenente i conti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate ad operare;

VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Arignano approvato con Delibera Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2014 che la ditta affidataria è tenuta a rispettare;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e s.m.i., recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Arignano;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco del 10.01.2025, prot. n. 0109; tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

- DI AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, la consulenza giuridica nel procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino n. 110801/2025 R.G. N.R., relativo all'evento esplosivo avvenuto il 06.11.2025 presso il bocciodromo ubicato nel centro sportivo comunale di Via Antonio Robiola n. 57, l'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M, il quale si è reso disponibile all'esecuzione della prestazione al costo di €. 500,00, oltre C.P.A. del 4%, pari a €. 20,00, rimborso forfettario del 15% sulle somme imponibili, pari a €. 78,00, e I.V.A. di Legge al 22%, pari a €. 131,56, per complessivi €. 729,56;
- DI IMPEGNARE** a favore dell'Avv. Giacomo COSSAVELLA, con studio professionale a Torino (TO) in Via Pietro Micca n. 4 - c.f.: CSS GCM 92A28 E379M, l'importo di €. 729,56, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D. Lgs. n. 126 del 10.08.2014 e s.m.i., come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Bilancio
€. 729,56	01	02	1	103	140/2/1	2026

- DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica e che il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

4. **CHE** per il servizio in oggetto il CIG è BAD1FEA4DF;
5. **DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 116, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., su presentazione di fatture elettroniche (Codice Univoco: UF53G6) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
6. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
7. **DI INDIVIDUARE**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Daniele ROSTAGNO, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
8. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Arignano, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. e 25 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo Decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
10. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) del Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla ditta affidataria della prestazione;
12. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio on-line e secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arignano secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Arch. Daniele ROSTAGNO